

PROGETTO DI LEGGE
FORME DI SOSTEGNO PER DONNE SOLE IN STATO DI GRAVIDANZA
E NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI
IN SITUAZIONI SOCIO – ECONOMICHE DI PARTICOLARE GRAVITÀ



Art. 1
(Finalità)

1. In conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese la Repubblica di San Marino garantisce il sostegno alla famiglia e tutela la gravidanza e il puerperio, riconosce a tutte le persone il diritto di godere del più ampio standard conseguibile di salute, prevedendo misure appropriate per assicurare il sostegno, l'accoglienza, il supporto alla donna in stato di gravidanza e alla genitorialità.
2. A tale fine la presente legge:
 - a) promuove e disciplina forme di sostegno psicologico ed economico nei confronti delle donne sole in stato di gravidanza per supportarle nella scelta consapevole della genitorialità;
 - b) assicura alle famiglie monogenitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità un approccio globale da parte dei servizi socio-sanitari, anche mediante la strutturazione di percorsi coordinati finalizzati al raggiungimento della migliore gestione delle situazioni di precarietà;
 - c) prevede strumenti di sostegno economico che tengano conto della situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei famigliari monogenitoriali in difficoltà, anche attraverso l'assegnazione temporanea a titolo gratuito di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
 - d) introduce strumenti a sostegno dell'inserimento lavorativo e di supporto per la prosecuzione degli studi in favore di donne sole in stato di gravidanza e di genitori di nuclei famigliari monogenitoriali in difficoltà economica.

Art. 2
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. La presente legge si applica alla “donna sola in stato di gravidanza” e al genitore di “nucleo famigliare monogenitoriale” residenti in territorio sammarinese che versino in situazioni socio-economiche di particolare gravità. I nuclei famigliari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) “donna sola in stato di gravidanza”: la donna gestante che forma un nucleo famigliare autonomo;

- b) “nucleo familiare monogenitoriale”: la famiglia composta esclusivamente dalla madre o dal padre e da uno o più figli, e la donna sola in stato di gravidanza quando non espressamente citata nella presente legge.

3. La composizione del nucleo familiare rilevante ai fini della presente legge è quella attestata dai registri anagrafici alla data di richiesta di accesso alle forme di sostegno economico e agli specifici servizi socio-sanitari disciplinati dalla presente legge.

Art. 3

(Divieti di discriminazione)

1. E' vietata ogni forma di discriminazione della donna in qualsiasi ambito in particolare in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, aggiornamento professionale, studio, orientamento, formazione e perfezionamento anche quando attuata per motivi riguardanti la composizione del nucleo familiare di cui è parte.

Art. 4

(Accesso a specifici servizi socio-sanitari)

1. L'U.O.C. Servizio Minori garantisce il servizio di sostegno alla genitorialità in favore delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli di età inferiore a tre anni. Il suddetto servizio è svolto dal personale qualificato per l'erogazione di servizi di:

- a) supporto psicologico alle donne sole in stato di gravidanza e ai nuclei familiari monogenitoriali;
- b) supporto ai fini della presentazione e gestione di istanze volte all'accesso alle forme di sostegno economico previste all'articolo 5;
- c) promozione di ogni forma di attività di assistenza idonea a supportare ed agevolare la madre o il padre nella quotidianità.

2. Il servizio a sostegno della genitorialità è attivato su disposizione dell'U.O.C. Servizio Minori che definisce le modalità di svolgimento dello stesso.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'U.O.C. Servizio Minori adotta un regolamento interno volto a disciplinare il corretto e omogeneo esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.

Art. 5

(Reddito minimo garantito)

1. I soggetti individuati all'articolo 2, comma 1 possono accedere alle misure a sostegno dei nuclei familiari disciplinate dall'articolo 1 del Decreto Legge 26 maggio 2020 n. 91 attraverso la presentazione della relativa istanza da parte della U.O.C. Servizio Minori.

2. Quando la richiesta di accesso alle misure a sostegno dei nuclei familiari riguarda i soggetti di cui al comma 1 la composizione del Comitato Gestore del Fondo Straordinario è integrata con la presenza di un assistente sociale assegnato all'U.O.C. Servizio Minori a cui

sono attribuite funzioni di supporto nell'ambito del servizio di sostegno alla genitorialità. Qualora l'istanza sia presentata direttamente dai soggetti di cui al comma 1 il Comitato Gestore si fa parte attiva nel comunicare al Servizio Minori l'avvenuto deposito della domanda.

3. Le deliberazioni inerenti la valutazione delle domande e la determinazione del reddito minimo familiare garantito sono assunte anche con il voto del funzionario del Servizio Minori di cui al comma 2.

4. Lo stato di disagio socio-economico rilevante ai fini del percepimento del reddito minimo familiare è valutato dal Comitato Gestore del Fondo Straordinario ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 91/2020 e del Capo II del Regolamento 11 maggio 2020 n. 3.

5. Ai soggetti individuati all'articolo 2, comma 1 è garantito il reddito minimo nella seguente misura:

- a) ai nuclei familiari monogenitoriali l'importo di euro 700,00 mensili, maggiorato di euro 150,00 per ogni figlio;
- b) alle donne sole in stato di gravidanza l'importo di euro 580,00 mensili;
- c) in entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b) è applicata una maggiorazione pari al 50% del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato.

6. L'importo dovuto viene accreditato sulla San Marino Card del richiedente e in parte liquidato tramite bonifico sul conto corrente indicato sul modulo di richiesta presentato, per i pagamenti non effettuabili con la San Marino Card, debitamente documentati ed è volto:

- a) all'acquisto di beni di prima necessità;
- b) all'acquisto di prodotti, presidi e servizi distribuiti a pagamento dal Servizio Farmaceutico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o comunque spese mediche di qualsiasi genere;
- c) al pagamento delle spese obbligatorie relative alla casa (canoni di affitto, spese condominiali);
- d) al pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti;
- e) al pagamento degli asili nido, e di ogni documentato onere educativo, formativo ed assistenziale sostenuto nel territorio;
- f) al pagamento di oneri sorti in ragione di urgenti necessità legate al sostentamento del nucleo familiare.

7. Ad istanza dell'interessato il Comitato Gestore rilascia un documento che attesta l'ammontare del reddito minimo familiare di cui sta usufruendo e ha usufruito il richiedente nei sei mesi precedenti la richiesta di attestazione.

8. L'assistente sociale di cui al comma 2 è tenuto ad informare tempestivamente gli altri membri del Comitato Gestore in relazione ad eventuali cambiamenti della condizione socio-

economica del richiedente, di cui sia venuto a conoscenza, che potrebbero incidere sull'ammontare del reddito minimo garantito o sull'opportunità del suo mantenimento.

9. Ai fini dell'accesso al reddito minimo garantito e del suo mantenimento, il Comitato Gestore del Fondo Straordinario è tenuto ad effettuare ogni tipo di controllo utile per accertare che i soggetti di cui al comma 1 non ricevano aiuti economici dalla famiglia di origine o comunque da terzi.

10. Per ogni altro aspetto riguardante la disciplina del reddito minimo familiare si applica l'articolo 1 del Decreto Legge n. 91/2020 e il Capo II del Regolamento n. 3/2020.

Art. 6

(Inserimento lavorativo e supporto per la prosecuzione degli studi)

1. Il contratto di recupero sociale di cui all'accordo del 13 giugno del 1984, al successivo accordo di aggiornamento del 5 luglio 1989, e al regolamento interno dell'ISS del 5 giugno 2014, si applica anche ai soggetti che beneficiano delle forme di sostegno economico previste dalla presente legge, previa valutazione dell'assistente sociale che ha preso in carico l'interessato.

2. L'assistente sociale dà immediata comunicazione della sottoscrizione del contratto di recupero sociale al Comitato Gestore del Fondo Straordinario per ogni valutazione in merito all'eventuale riesame delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 5, comma 9.

3. Allo scopo di agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, la regolamentazione relativa all'attribuzione dei punteggi previsti ai fini dell'iscrizione nelle pubbliche graduatorie sia per il settore di lavoro privato che pubblico sarà modificata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo l'assegnazione di un punteggio specifico aggiuntivo per gli stessi.

4. I soggetti in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 5, comma 7, iscritti ad un corso di studi presso l'Università degli Studi di San Marino, sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie per un periodo di tempo pari ad un anno decorrente dalla data di rilascio dell'attestazione. Ai fini dell'esenzione il richiedente deve avere usufruito del reddito minimo garantito almeno nei sei mesi precedenti la richiesta.

5. La richiesta di esenzione deve essere indirizzata all'Università degli Studi che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Il silenzio dell'Amministrazione, decorso il termine di legge, configura silenzio - assenso.

6. A seguito dei controlli effettuati, il Comitato Gestore del Fondo Straordinario informa tempestivamente l'Università degli Studi dell'accertata mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'esenzione ai fini della corresponsione delle tasse universitarie non versate.

Art. 7

(Assegnazione a titolo gratuito di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera)

1. Al fine di fornire un adeguato alloggio ai nuclei familiari monogenitoriali che necessitano di una immediata ed urgente sistemazione abitativa, il Congresso di Stato può provvedere alla temporanea assegnazione diretta di alloggi a titolo gratuito secondo quanto previsto nel presente articolo.
2. La domanda è presentata alla Sezione Cooperative dell'UO Contabilità di Stato anche direttamente dall'U.O.C. Servizio Minori. Ai fini dell'ammissibilità della stessa il soggetto istante deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'accesso al reddito minimo garantito, inoltre deve necessitare urgentemente di un alloggio. La situazione di particolare disagio sociale che comprova l'urgenza di un alloggio è attestata dall'U.O.C. Servizio Minori.
3. La decisione sull'ammissibilità della domanda spetta al Congresso di Stato che delega il dirigente della UO Contabilità di Stato alla stipula del contratto di comodato con il soggetto beneficiario. Il predetto contratto non può avere durata superiore a dodici mesi, deve prevedere, tra l'altro, i nominativi delle persone autorizzate ad occupare l'alloggio, il divieto, di cessione del contratto e di subentro di terzi nel godimento dell'immobile nonché l'impossibilità di subentro per gli eredi non conviventi in caso di morte dell'assegnatario.

Art. 8

(Patrocinio legale)

1. Fatto salvo l'accesso al gratuito patrocinio ove ne sussistono i presupposti, lo Stato tutela coloro che hanno diritto al sostegno economico previsto dall'articolo 5 assumendo a proprio carico ogni costo inerente l'assistenza giudiziaria in relazione ai procedimenti relativi al mantenimento dei figli e al riconoscimento della paternità o maternità, facendoli assistere da un legale di loro gradimento rientrando tra i nominativi della convenzione disciplinata al comma 2.
2. L'Authority per le Pari Opportunità, per i fini di cui al comma 1, stipula una convenzione collettiva, in persona del suo Presidente, previa autorizzazione del Congresso di Stato, con l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino a favore degli Avvocati del libero foro interessati ad aderirvi. La convenzione collettiva prevede in ogni caso che gli onorari professionali complessivi per l'attività svolta e richiedibili dai singoli Avvocati del libero foro che decidano di aderirvi non possano superare l'80% di quelli minimi in applicazione del tariffario legale, tempo per tempo, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.
3. L'assistenza legale di cui al comma 2 non pregiudica la facoltà dell'interessato di ricorrere alle prestazioni professionali di un legale di propria fiducia, in luogo o in aggiunta di quelle prestate dai professionisti di cui alla convenzione stipulata ai sensi del comma 2, e i cui costi sono a esclusivo carico dell'interessato stesso.
4. Nel bilancio dello Stato verrà istituito un capitolo di spesa di pertinenza del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia per garantire l'assistenza giudiziaria dei soggetti

di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono beneficiare della convenzione collettiva disciplinata dal presente articolo.

Art. 9

(Diritto all'anonimato e alla privacy)

1. La donna che per qualsiasi ragione scelga di partorire nell'anonimato, non riconosca il figlio nato e lo affidi al personale ospedaliero immediatamente dopo il parto, non ricade nei casi previsti dall'articolo 161 del codice penale.
2. Per il bambino nato, che non sia stato riconosciuto da nessuno dei due genitori, è dichiarato lo stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 67 della Legge 26 aprile 1986 n.49 e successive modifiche.
3. Chiunque per ragione professionali o d'ufficio sia a conoscenza e sveli informazioni o divulghi notizie idonee a rivelare l'identità di chi ha fatto la scelta di non riconoscere la figlia o il figlio è punito ai sensi dell'articolo 192 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua legale pubblicazione.

PDCS

Francesco Civerchia
Gang-LI
Antonio J...
Antonio...
P...
Adele Maria Adele Selva
...
...
Alice Mia
...
Roberto G...
6